

ALLEGATO III
al Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco

**NORME DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI E
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

Per il reclutamento del personale e l'accesso agli impieghi presso l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane – oltre quanto stabilito nel titolo VII del *Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco* e nel successivo suo allegato IV – valgono le seguenti disposizioni, talvolta da inserire o citare nei bandi ed avvisi di selezione per la copertura dei posti risultanti liberi, per la sostituzione di personale assente, per la temporanea copertura di posti vacanti, per la scelta di personale con contratti a termine.

Si tratta di un insieme ordinato e coordinato di norme, che costituiscono indirizzo consolidato dell'Ente nello specifico dell'assunzione agli impieghi e dell'individuazione dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale d'indirizzo in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento agli artt. 35, 35 bis e 36 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.

Art. 1

Requisiti generali per l'ammissione

1. Per essere ammessi a partecipare alle selezioni, è richiesto il possesso, quanto meno, dei seguenti requisiti essenziali:

- a) la cittadinanza italiana o la cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea che devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) l'età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista, dalle norme vigenti, per il collocamento a riposo
- c) il godimento dei diritti civili e politici, nonché l'inclusione nell'elettorato politico attivo;
- d) l'inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa da precedenti impieghi presso pubbliche amministrazioni, nonché di provvedimenti di risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare, ossia di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera d) del D.P.R. 3/1957 e succ. mod. ed integr.;
- e) l'inesistenza di condanne penali ritenute ostative alla nomina a pubblici impiegati, nonché di procedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che possano determinare l'estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso pubbliche amministrazioni;
- f) l'inesistenza di interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- g) la posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di servizio militare, esclusivamente per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
- h) l'eventuale possesso di un certo numero di anni di attività di servizio pregressa in ruoli analoghi o parificati;
- i) il titolo di studio richiesto dai bandi, con eventuale abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli ritenuti necessari per l'ammissione;
- j) l'idoneità fisica all'impiego, fatte salve le tutele di legge, con particolare riferimento alla capacità di svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni proprie del profilo del posto nesso a selezione (che l'Ente si riserva di accertare, ai sensi della normativa vigente);

2. I cittadini di stati membri dell'Unione Europea dovranno, inoltre, dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere di diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, specificando se il loro titolo di studio, qualora conseguito all'estero, abbia ottenuto un riconoscimento di equipollenza a quello italiano.

3. I requisiti sopra descritti debbono essere posseduti dal candidato sia alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione, sia all'atto di assunzione in servizio.

Art. 2 ***Domanda di ammissione***

1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, il candidato dovrà indicare, quanto meno, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- a) cognome e nome, comune di residenza e relativo indirizzo;
- b) data e luogo di nascita;
- c) l'indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;
- d) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione, specificando il tipo di diploma e la votazione conseguita, nonché l'eventuale abilitazione all'esercizio professionale ed ulteriori particolari titoli se richiesti come requisiti d'ammissione;
- e) il possesso della cittadinanza italiana o la cittadinanza di altro stato dell'Unione Europea, fatte salve le eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, specificando, in ogni caso, l'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste;
- g) le eventuali condanne penali riportate, ovvero la circostanza di non averne mai riportate;
- h) gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- i) la propria idoneità fisica all'impiego nel posto a concorso;
- j) l'eventuale appartenenza a categorie protette di cui all'art. 1 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e succ. mod. ed integr.;
- k) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché per le cause previste dall'art. 9 della L. 7 febbraio 1990, n. 19; né di essere stati dispensati dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di atti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- l) gli eventuali titoli di preferenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e succ. mod. ed integr.;
- m) l'indicazione dell'indirizzo presso il quale desiderano ricevere ogni comunicazione relativa al Concorso, con l'eventuale recapito telefonico.;
- n) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 e succ. mod. ed integr.

2. Il candidato dovrà firmare la domanda di partecipazione in calce alla medesima (ad eccezione delle domande inoltrate via PEC). La mancata apposizione della firma comporterà l'esclusione dalla selezione.

3. Nella domanda i concorrenti portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

4. L'avviso o bando stabilisce le modalità e i termini di presentazione della domanda e dei documenti a corredo.

5. Per la data di presentazione farà fede il numero di protocollo presso il Parco o il timbro dell'Ufficio Postale accettante la raccomandata a.r. Quest'ultima si riterrà pervenuta in tempo utile se inviata entro il termine di cui sopra.

6. Per la data di presentazione tramite posta certificata, la validità della trasmissione e ricezione del messaggio è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

7. Le domande presentate fuori termine o in modo diverso da quanto sopra indicato, non saranno prese in considerazione ai fini dell'accertamento della loro regolarità e dell'ammissione, per cui il candidato sarà dichiarato escluso dalla selezione.

8. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni se il fatto non dipende dai propri Uffici, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 3

Documenti a corredo della domanda

1. A corredo della domanda dovrà essere prodotta, in allegato alla stessa:
 - a) la ricevuta comprovante il versamento della tassa di partecipazione alla selezione, nella misura prevista, se richiesta dall'avviso o bando;
 - b) Il curriculum personale (compilato secondo il modulo allegato all'avviso o bando), all'interno del quale dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli eventuali servizi prestati, le eventuali specializzazioni, perfezionamenti ed idoneità a pubblici concorsi; nonché le eventuali pubblicazioni.
2. Il candidato, ove lo ritenga opportuno, potrà allegare alla domanda di partecipazione, anche in fotocopia non autenticata, i documenti indicati al precedente punto 2, in luogo delle corrispondenti dichiarazioni.
3. Le domande incomplete dell'allegato curriculum personale comporteranno l'esclusione dalla selezione.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice di ogni selezione è nominata dal Direttore del Parco ed è composta da tre membri, più un segretario verbalizzante. Il Presidente di Commissione è, di norma, un dipendente dell'Ente.
2. I criteri di nomina delle Commissioni seguono le indicazioni contenute nell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/94 e succ. mod. ed integr.

Art. 5

Programma d'esame

1. Le prove d'esame si svolgeranno nei locali e nei luoghi indicati nella lettera d'invito, nei giorni e secondo l'orario determinati dalla Commissione esaminatrice.
2. Il diario delle prove scritte dovrà essere comunicato ai singoli candidati ammessi, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, attraverso lettera raccomandata a.r.
3. L'avviso per la presentazione alla prova orale dovrà essere dato ai singoli candidati ammessi, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, attraverso lettera raccomandata a.r.
4. L'unica forma di pubblicizzazione ed informazione in merito alla non ammissione di candidati alle prove di esame, è stabilita con la sola affissione delle relative determinazioni all'Albo pretorio *online* dell'Ente.
5. Il programma di esame sarà stabilito nel bando e si conformerà, per numero e tipo di prove, a quanto stabilito dalla normativa regionale. Nel caso di esame preceduto da forme di preselezione, la predisposizione e la conduzione di tali procedure selettive può essere affidata dal Direttore anche a soggetti esterni abilitati.
6. Per sostenere le prove di esame e di preselezione, i candidati dovranno presentarsi muniti di apposito documento valido di identità personale.

Art. 6

Prove d'esame

1. Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà, per ogni prova d'esame, di 10 punti.

2. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta la votazione di almeno 21/30^{mi} (7/10^{mi}).

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

4. Supereranno l'esame e saranno utilmente collocati nella graduatoria di merito i candidati che abbiano riportato nella prova orale la votazione di 21/30^{mi} (7/10^{mi}).

5. Le prove orali si svolgeranno in luogo aperto al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

6. La votazione della Commissione esaminatrice avverrà a voto palese. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno; tale elenco sarà affisso nella sede degli esami.

Art. 7

Valutazione dei titoli presentati

1. La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la complessiva valutazione dei titoli, punti 10. Il punteggio complessivo utilizzabile viene così distribuito:

titoli di studio (max p. 3,5)

a) Il titolo di studio previsto per l'ammissione (o quello ammesso anche se immediatamente inferiore) potrà ottenere, fino a punti 3, in relazione alla votazione conseguita, come appresso:

nel caso di laurea

-da 66 a 71/110 ^{mi}	p. 0,1
-da 72 a 76/110 ^{mi}	p. 0,2
-da 77 a 82/110 ^{mi}	p. 0,4
-da 83 a 87/110 ^{mi}	p. 0,9
-da 88 a 93/110 ^{mi}	p. 1,2
-da 94 a 98/110 ^{mi}	p. 1,6
-da 99 a 104/110 ^{mi}	p. 2,0
-da 105 a 109/110 ^{mi}	p. 2,5
-110/110 ^{mi}	p. 2,8
-110/110 ^{mi} e lode	p. 3,0

b) Per un ulteriore diploma di laurea (attinente a quello richiesto) p. 0,5

nel caso di diploma di scuola media superiore

-da 36 a 38/60 ^{mi}	p. 0,1
-da 39 a 40/60 ^{mi}	p. 0,2
-da 41 a 42/60 ^{mi}	p. 0,4
-da 43 a 44/60 ^{mi}	p. 0,6
-da 45 a 46/60 ^{mi}	p. 0,9
-da 47 a 48/60 ^{mi}	p. 1,2
-da 49 a 50/60 ^{mi}	p. 1,6
-da 51 a 54/60 ^{mi}	p. 2,0
-da 55 a 59/60 ^{mi}	p. 2,5
-60/60 ^{mi}	p. 3,0

La tabella per attribuzione dei punteggi di cui sopra vale anche per l'espressione di voto in 100^{mi} o in altre frazioni numeriche (anche come risultato di medie di più voti), una volta operato il necessario calcolo proporzionale di corrispondenza tra le diverse frazioni.

b) Per un ulteriore diploma di maturità
(attinente a quello richiesto) p. 0,5

nel caso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Si utilizza la precedente tabella riferita al diploma di scuola media superiore, riportando in sessantesimi o in centesimi o in altra frazione la media dei voti riportati, dopo aver escluso le materie non considerate in ambito di valutazione del profitto scolastico. Gli arrotondamenti della media avvengono per eccesso ai valori in sessantesimi.

b) Per un ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(attinente a quello richiesto) p. 0,5

titoli di servizio (max punti 3,0)

Per servizi e incarichi prestati presso Regioni, Province, Unioni di Comuni, Comuni o Consorzi, in categoria o qualifica pari, superiore o comunque riferibile rispetto al posto a concorso, purché con profilo professionale corrispondente o analogo, p. 0,1 a mese o frazione superiore a gg. 15 (con raddoppio del punteggio per servizi e incarichi prestati presso l'Ente Parco) fino ad un massimo di punti 3 (max valutabile mesi 30).

titoli vari (fino a max punti 3,0)

- a) per specializzazioni ed esperienze conseguite (quali dottorato di ricerca, diplomi post laurea, borse di studio) in materie connesse con l'espletamento di funzioni riferite al posto a concorso..... p. 0,50 (max valutabile n. 2 special./esper.);
- b) per frequenza di corsi di formazione, perfezionamento e stage di aggiornamento - organizzati da enti e soggetti pubblici competenti nelle materie - su discipline ed attività professionali correlate alle funzioni del posto a concorso..... p. 0,25 (max valutabile n. 4 corsi/stage);
- c) per pubblicazioni attinenti direttamente i contenuti professionali del posto a concorso..... p. 0,25 (max valutabile n. 4 pubblicazioni);
- d) per idoneità a pubblici concorsi in qualifica e profilo professionale pari, superiore o comunque riferibile rispetto al posto a concorso) p. 0,50 (max valutabile n. 2 idoneità);

curriculum professionale (max p. 0,5)

A discrezione della Commissione esaminatrice, dando particolare risalto alle esperienze professionali maturate nel territorio di competenza dell'Ente e nelle sue immediate adiacenze, quale garanzia di conoscenza e comprensione delle dinamiche sociali, economiche e culturali, nonché delle specifiche connotazioni anche ambientali del territorio.

Art. 8
Graduatoria

1. La votazione complessiva dei concorsi per titoli ed esami (così pure per quelli per titoli integrati da colloquio) sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame (o di colloquio). Nel caso di selezioni per soli titoli, la votazione finale è data dalla sola espressione di quanto calcolato in base al precedente articolo.

2. La graduatoria dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, secondo le modalità sopra indicate.

3. A parità di punteggio verranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La graduatoria della selezione verrà approvata dal Direttore del Parco e rimarrà valida ed efficace per un periodo di anni tre, decorrente dalla data di pubblicazione, per la eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione della selezione medesima.

Art. 9

Contratto individuale di lavoro

1. Qualsiasi candidato risultato vincitore di selezione con accesso esterno verrà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e succ. mod. ed integr. e dei CC.CC.NN.LL vigenti. La stipula del contratto individuale di lavoro è subordinata alla verifica, da parte dell'Ufficio competente, del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

2. Al candidato verrà poi assegnato il termine di trenta giorni per prendere effettivo servizio, decorrenti dalla data di ricezione della lettera di assunzione. Nello stesso termine il candidato dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi così come stabilite dalla legge. In caso di rapporto di lavoro in essere altrove, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il posto oggetto di nomina.

3. A richiesta del dipendente, potrà applicarsi la norma prevista dall'art. 15, comma 8 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995.

4. Scaduto il termine di cui sopra ed ove il candidato non abbia richiesto ed ottenuto una proroga per ulteriori trenta giorni, il Direttore del Parco comunicherà al medesimo di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 10

Assunzione in servizio

1. Il vincitore della selezione con accesso esterno, consegue la nomina in prova, il cui periodo è fissato in mesi 6 decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio.

2. Compiuto il periodo di prova, la nomina in ruolo viene conseguita previo giudizio favorevole del Direttore del Parco anche sulla relazione del Responsabile dell'U.O. cui il dipendente è stato destinato.

3. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il capo dell'amministrazione dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

4. Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

5. Il candidato dichiarato vincitore dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale viene contestualmente richiesta la presentazione della documentazione sopra descritta, o entro la data indicata dal Parco se successiva alla scadenza del periodo sopra detto.

Art. 11

Norme speciali

1. Le norme contenute nei precedenti punti valgono pure nei corsi concorso

2. Nelle selezioni conseguenti a mobilità esterna e a trasformazione di rapporto di formazione e lavoro, l'avviso o bando tiene conto delle norme di cui ai precedenti articoli unicamente come indirizzi, potendo adattare le regole di procedimento e di valutazione alle condizioni speciali del posto da selezionare.

3. Nelle assunzioni a tempo determinato e per la selezione di esperti con contratto a termine, si applicano ancora le seguenti norme speciali:

- a) valgono le norme di cui ai contraddistinti numeri dall'1 all'8 del presente allegato, con gli adeguamenti del caso e, comunque, con le integrazioni e modifiche che seguono;

- b) la domanda di ammissione può pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione;
- c) la data di pubblicazione è quella relativa alla pubblicazione in estratto dell'avviso o bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
- d) la Commissione esaminatrice può essere composta anche da dipendenti dell'ente, di qualifica o categoria pari o superiore a quella posta a selezione;
- e) il diario delle prove e gli avvisi di presentazione devono essere comunicati ai candidati almeno dieci giorni prima della data indicata.

Per quanto riguarda il Contratto individuale di lavoro è possibile, per queste speciali figure, stipularlo con la riserva di acquisizione dei documenti prescritti, stante le esigenze straordinarie e la brevità del rapporto. In questi casi, il termine per prendere effettivo servizio è ridotto a quindici giorni.

4. Nelle selezioni in cui è specificamente previsto, il colloquio è una prova orale che si articola in una parte dialogativa ed interattiva sui temi più generali oggetto del concorso, nonché in una seconda parte strutturata con quesiti predefiniti e proposti ai candidati, previa estrazione a sorte, ancora sugli stessi argomenti della prima parte, sebbene in un maggior dettaglio argomentativo. Le due parti hanno un egual peso nella valutazione conclusiva di questa prova orale. Il punteggio risultante alla fine del colloquio è espresso in 30.^{mi}, seguendo modalità del tutto analoghe a quelle definite nel punto 6 del presente allegato, per quanto applicabili.

5. Il punteggio finale di una selezione per titoli integrati da colloquio, è la somma tra il voto conseguito nella valutazione dei titoli stessi (secondo il punto 7) e il voto risultante dalla prova orale integrativa.

6. Le tabelle di cui al punto 7 del presente allegato, sono utilizzate anche nelle selezioni per soli titoli e in quelli per titoli integrati da colloquio, se non diversamente previsto dal Regolamento e dai suoi allegati.

7. Nel corso concorso, la prima Commissione esaminatrice per l'ammissione ai posti predeterminati dal bando, può essere composta anche da soli dipendenti dell'ente, di qualifica o categoria pari o superiore a quella posta a selezione.

Art. 12

Norme speciali per la selezione del Direttore

1. Per la selezione del Direttore, Il Consiglio direttivo indice un concorso pubblico, per titoli integrati da colloquio.

2. Possono partecipare candidati idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco – di cui all'art. 9, comma 11, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 – in possesso di laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento in scienze agrarie o forestali; scienze naturali, biologiche, geologiche o ambientali, o architettura, con esperienza di servizio di cinque anni di dirigente nella pubblica amministrazione o in aziende pubbliche e private, verificando che il rapporto di lavoro, anche se a tempo determinato, sia avvenuto in forma subordinata, con i versamenti contributivi.

3. La selezione del Direttore è volta ad accertare l'esperienza professionale e la qualificazione scientifica dei candidati in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale, con particolare riferimento a realtà omogenee rispetto a quella del Parco delle Alpi Apuane.

4. La Commissione esaminatrice dei candidati al ruolo di Direttore, è nominata dall'Organo esecutivo del Parco ed è composta da tre membri, più un segretario verbalizzante.

5. La Commissione ha a disposizione 60 punti complessivi, di cui 50 per la valutazione dei titoli e 10 per il colloquio. I titoli vengono così valutati:

punteggi massimi per categoria di titoli

a) - diploma di laurea	massimo punti 20,0
b) - esperienza professionale amministrativa	massimo punti 20,0
c) - pubblicazioni	massimo punti 7,5
d) - altri titoli accademici, scientifici, ecc.	massimo punti 2,5

a – diploma di laurea (relativo a materie o discipline attinenti)

Il totale di 20 punti va così suddiviso:

15,0 punti max per prima laurea

04,0 punti max per seconda laurea

01,0 punti max per ulteriore o ulteriori lauree

prima laurea (suddivisione per voto riportato)

-da 66 a 71/110 ^{mi}	p. 0,5
-da 72 a 76/110 ^{mi}	p. 1,0
-da 77 a 82/110 ^{mi}	p. 1,5
-da 83 a 87/110 ^{mi}	p. 2,0
-da 88 a 93/110 ^{mi}	p. 3,0
-da 94 a 98/110 ^{mi}	p. 5,0
-da 99 a 104/110 ^{mi}	p. 7,0
-da 105 a 109/110 ^{mi}	p. 10,0
-110/110 ^{mi}	p. 12,0
-110/110 ^{mi} e lode	p. 15,0

seconda laurea (suddivisione per voto riportato)

-da 66 a 76/110 ^{mi}	p. 0,0
-da 77 a 82/110 ^{mi}	p. 0,5
-da 83 a 87/110 ^{mi}	p. 1,0
-da 88 a 93/110 ^{mi}	p. 1,5
-da 94 a 98/110 ^{mi}	p. 2,0
-da 99 a 104/110 ^{mi}	p. 2,5
-da 105 a 109/110 ^{mi}	p. 3,0
-110/110 ^{mi}	p. 3,5
-110/110 ^{mi} e lode	p. 4,0

terza laurea (insieme o meno a ulteriore o ulteriori lauree)

-2,0 punti indipendentemente dalla votazione riportata

b – esperienza professionale amministrativa

Il totale di 20 punti va riferito agli anni di attività come dirigente, sia nel settore pubblico che nel privato, potendo cumulare i vari periodi tra enti e aziende diverse.

anni di attività

come direttore di Parco nazionale o regionale (ex L. 394/91)
con area parco caratterizzata da una maggioranza numerica
di comuni classificati montani (ex L. 991/52)
1,0 punti per ogni anno di attività
(fino ad un max di 20 punti)

come direttore di altro Parco nazionale o regionale (ex L. 394/91)
0,8 punti per ogni anno di attività
(fino ad un max di 20 punti)

come dirigente:
0,5 punti per ogni anno di attività
(fino ad un max di 20 punti)

c – pubblicazioni (relativa a materie o discipline attinenti)

Il totale di 7,5 punti va così suddiviso:

2,5 punti max per numero totale

2,5 punti max per area territoriale di interesse

2,5 punti max per campi di interesse

numero totale

-2,5 punti	per numero pubblicazioni	oltre 100
-2,0 punti	per numero pubblicazioni	da 50 a 99
-1,5 punti	per numero pubblicazioni	da 26 a 49
-1,0 punti	per numero pubblicazioni	da 11 a 25
-0,5 punti	per numero pubblicazioni	da 01 a 10

area territoriale di interesse

una voce in α ed una voce in β

α

-1,5 punti per diverse pubblicazioni sul territorio del Parco Alpi Apuane

-1,0 punti per alcune pubblicazioni sul territorio del Parco Alpi Apuane

β

-1,0 punti per diverse pubblicazioni su altri Parchi e Aree Protette (L. n. 394/91)

-0,5 punti per alcune pubblicazioni su altri Parchi e Aree Protette (L. n. 394/91)

(diversi = almeno 10; alcuni = almeno 3)

campi d'interesse scientifico

-2,5 punti	per molti settori d'interesse
-1,5 punti	per alcuni settori d'interesse
-0,5 punti	per un unico settore d'interesse

(alcuni = fino a 3)

d – altri titoli accademici, scientifici, professionali

Il totale max di 2,5 può essere raggiunto con più voci, come seguono. Le funzioni e i ruoli indicati devono essere stati posseduti per almeno due anni.

(i punti in eccedenza al totale di 2,5 non vengono considerati):

-2,5 punti	professore ordinario università/scuola spec. universitaria
-2,0 punti	professore associato
-1,5 punti	ricercatore universitario/professore incaricato
-1,0 punti	dottorato di ricerca
-0,5 punti	cultori materia, assistenti ad horas, borsisti, contrattisti
-1,5 punti	docente di ruolo istruzione secondaria, con almeno 5 anni di attività (si sottraggono: 0,25 punti se con meno di cinque anni 0,50 punti se non di ruolo 0,50 punti se di istruzione primaria)
-1,0 punti	diploma specializzazione o perfezionamento corsi post-universitari
-0,5 punti	incarichi di docenza temporanea in corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento professionale, stages, ecc. relativo a materie attinenti (si cumulano fino ad un massimo di 1,5 punti)
-2,5 punti	direttore di parco nazionale

-2,0 punti	direttore di parco regionale
-1,5 punti	amministratore di parco nazionale o regionale
-1,0 punti	dependente di parco nazionale o regionale con qualifica non inferiore a istruttore direttivo
-0,5 punti	per incarichi in parchi (si cumulano fino ad un massimo di 1,5 punti)
-1,0 punti	idoneità a concorso pubblico di Direttore di Parco
-1,5 punti	direttore di museo scientifico, zoo, orto botanico, ecc.
-1,0 punti	curatore di museo scientifico, zoo, orto botanico, ecc.
-0,5 punti	collaboratore o altra figura tecnica di museo scientifico, zoo, orto botanico, ecc.
-0,5 punti	membro di commissione tecnica, di ente di studio, tutela e salvaguardia, di ambito per lo meno sovracomunale, finalizzato alla conservazione della natura (si cumulano fino ad un massimo di 1,5 punti)
-0,5 punti	premi o riconoscimenti scientifici di rilevanza per lo meno nazionale, relativo a materie attinenti (si cumulano fino ad un massimo di 1,5 punti)
-0,5 punti	attestati finali per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, rilasciati da amministrazioni statali, università, enti pubblici, stati o enti stranieri, relativo a materie attinenti (si cumulano fino ad un massimo di 1,5 punti)
-0,5 punti	attestati finali per partecipazione a stages formativi organizzati, in materia di aree protette, dal Ministero Ambiente o Coordinamento nazionale parchi. (si cumulano fino ad un massimo di 1,5 punti)

Art. 13
Disposizioni finali

1. Il Parco si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere o modificare i bandi di selezione, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i candidati partecipanti possano accampare pretese di sorta.

2. La partecipazione ai concorsi comporta l'accettazione delle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro con gli enti locali, compreso i contenuti del D. Lgs. n. 165/01 e succ. mod. ed integr., e quelli dei vigenti CC.CC.NN.L.